



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

DETERMINAZIONE N. 457 DEL 26/10/2022

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022
DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI C.C.N.L. FUNZIONI
LOCALI 21 MAGGIO 2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. SANTANIELLO ELISABETTA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE, AI SENSI C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C n. 7 in data 23/3/2022 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2022 – 2024, ai sensi art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 redatto secondo lo schema allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 30/03/2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione sezione finanziaria dell'esercizio 2022-2024, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

PRESO ATTO che il Comune di Veduggio al Lambro ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2021;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può essere superiore al corrispondente importo determinato quale fondo per l'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

RILEVATO altresì che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

CONSIDERATO che, nell'anno 2014 non erano state operate decurtazioni sull'importo del fondo come costituito, neppure in sede di conguaglio, né sul fondo anno 2015, né,

conseguentemente, sul fondo anno 2016, è stata apportata la “decurtazione permanente” di cui al richiamato articolo 1, comma 456 della legge 147/2013, mancando le motivazioni della decurtazione stessa, poiché comparando gli anni 2010-2014 e gli anni 2015-2016, le unità di personale sono rimaste invariate, e che pertanto non si è resa necessaria la certificazione in merito al calcolo relativo all’ammontare della riduzione “permanente”;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che dispone che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs,n.75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018; e che nelle premesse del D.P.C.M.17/03/2020 viene precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del DI. n. 34/2019”*;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022. fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2022;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

CONSIDERATO che il Comune di Veduggio al Lambro ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "equilibrio di bilancio" ed il principio del tetto della spesa di personale sostenuta, con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

RILEVATO che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2022, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*;

VISTO il prospetto denominato "Controllo limite fondo ex articolo 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017", depositato agli atti del Servizio Finanziario;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 107.759,32 come da prospetti denominati:

- Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2022,

- Totale costituzione del fondo al netto della riduzioni,

che si allegano alla presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante come Allegato A);

EVIDENZIATO che non sono state esattamente quantificate le economie dell'anno 2021 da riportare sul 2022 poiché non tutte le somme di competenza dei dipendenti sono state ancora erogate e che pertanto l'importo delle economie viene quantificato alla data odierna in € 6.956,52, così come risulta dall'allegato B), ad oggetto "Calcolo delle risorse disponibili, che vengono sommate al fondo determinato per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 21/05/2018, per addivenire ad un totale complessivo di € 114.715,84;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO che nel Contratto collettivo decentrato integrativo triennale del personale del Comune di Vedano al Lambro, parte normativa, sottoscritto in data 4/12/202, sono previsti i seguenti istituti:

-art. 16 - € 4.000,00, ai sensi dell'art. 56-quater, comma 1, lett. a), contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo, del CCNL 21/05/2018,

-art. 17- € 1.200,00 ai sensi dell'art. 56-quater comma 1 lettera c) e art.56-quinques, del CCNL 21/5/2018,

entrambi finanziati con le risorse di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e così come consentito dal parere ARAN CFL41 del 3/4/2019;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni oggettive che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) DI COSTITUIRE, per i motivi meglio espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 67 , del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 da destinare nell'anno 2022 agli utilizzi previsti dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, così come risulta e negli importi di cui all'allegato A) nell'importo di € 107.759,32;
- 2) DI DARE ATTO che nell'allegato B), risultano riportati dall'anno precedente € 6.956.52, così come previsto dall'art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 21/05/2018 e che pertanto le risorse disponibili per la contrattazione 2022 risultano essere pari a complessivi € 114.715,84;
- 3) DI DARE ATTO, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. , sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2021 e che solo dopo tale data sarà possibile definire l'ammontare esatto del Fondo, in considerazione dell'effettivo numero di dipendenti e di (*qualora ricorre la fattispecie*) di ripetere la predetta verifica anche al termine dell'esercizio, a seguito di ricalcolo del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e

s.m.i., in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti, chiarimenti ministeriali in materia, circolari e nuove disposizioni contrattuali;

- 4) DI DARE ATTO che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2022, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
- 5) DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 e 2023 relativi alla spesa del personale, così come risulta dall'allegato C), tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.).
- 6) DI PROVVEDERE ad impegnare e/o confermare gli impegni già assunti sui capitoli del bilancio 2022 e 2023, per l'importo di € 114.715,84 secondo l'allegato prospetto C), comprensivi oltre che dell'importo del fondo 2022, per € 107.759,32, anche dell'importo di € 6.956,52 per economie da anni precedenti, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, e 2023, qualora in tali esercizi l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile,
- 7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2022

| PARTE FISSA | | |
|--|--|----------------|
| RIF. CONTRATTUALE | VOCI | IMPORTI |
| art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 | Unico importo consolidato anno 2017 | 69'014,63 |
| art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018 | Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019) | 2'662,40 |
| art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018 | Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali | 3'175,20 |
| art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato | 8'650,19 |
| art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21/05/2018 | Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 | 0,00 |
| art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018 | Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza | 0,00 |
| art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018 | Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario | 0,00 |
| art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 21/05/2018 | Risorse stanziare dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche | 0,00 |
| art. 20, comma 3, D. Lgs.n. 75/2017; art. 11 D. L. n. 135/2018 | Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 (solo se il trattamento accessorio del personale interessato non era conteggiato nel fondo per le risorse decentrate, ma posto a carico del bilancio dell'Ente) | 0,00 |

| PARTE FISSA | | |
|--------------------------|--|------------------|
| RIF. CONTRATTUALE | VOCI | IMPORTI |
| | EVENTUALI DECURTAZIONI (recupero somme erogate in eccedenza a valere su fondi di anni precedenti, oneri trattamento accessorio personale trasferito in altro Ente, ecc.) | 884,00 |
| | DECURTAZIONE PERMANENTE DALL'ANNO 2015 = riduzione operata nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (art. 1, comma 456, Legge Stabilità 2014) | 0,00 |
| | TOTALE PARTE STABILE | 82'618,42 |

| PARTE VARIABILE | | |
|---|---|-----------|
| RIF. CONTRATTUALE | VOCI | IMPORTI |
| art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 | Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione, comportanti risparmi di gestione) | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21/05/2018 | Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni) | 4'850,00 |
| art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018 | Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011 | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi progettazioni ex. art. 92, c. 5 e 6, D.Lgs.n. 163/2006 (fino al 18/08/2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis D.L. n. 90/2014 (dal 19/08/2014 al 18/04/2016) | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000 | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - altri - tra cui i compensi per condono edilizio art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 e gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (dal 19/04/2016 al 31/12/2017) | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) | 18'000,00 |
| art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 | Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per accertamenti IMU e TARI art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018 | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018 | Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione | 391,34 |

| PARTE VARIABILE | | |
|---|--|------------------|
| RIF. CONTRATTUALE | VOCI | IMPORTI |
| art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018 | Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 21/05/2018 | Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria (art. 54 del CCNL 14/09/2000) | 290,79 |
| art. 67, comma 3, lett. g), CCNL 21/05/2018 | Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4, CCNL 21/05/2018 | Incremento contrattabile fino all'1,2 % del monte salari anno 1997 | 1'608,77 |
| art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b), CCNL 21/05/2018 | Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018) | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. j), CCNL 21/05/2018 | Eventuali risorse stanziare in applicazione della disciplina sperimentale prevista dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017 (solo per le Regioni e le Città Metropolitane) | 0,00 |
| art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 21/05/2018 | Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento) | 0,00 |
| EVENTUALI DECURTAZIONI (oneri accessori del personale trasferito in altro Ente, ecc.) | | 0,00 |
| TOTALE PARTE VARIABILE | | 25'140,90 |

TOTALE COSTITUZIONE FONDO

| | |
|--|------------|
| TOTALE PARTE STABILE | 82'618,42 |
| TOTALE PARTE VARIABILE | 25'140,90 |
| TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLE RIDUZIONI | 107'759,32 |

Totale costituzione fondo al netto delle riduzioni

TOTALE COSTITUZIONE FONDO

| | |
|--|------------|
| TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL LORDO DELLA RIDUZIONE | 107'759,32 |
| Riduzione da apportare al fondo per il rispetto limite anno 2016 | 0,00 |
| Totale fondo al netto delle riduzioni | 107'759,32 |

CALCOLO RISORSE DISPONIBILI

| RIF. CONTRATTUALE | VOCI | CONTRATTO DECENTR. |
|---|--|-------------------------------|
| | TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI | 107'759,32 |
| | TOTALE DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA | 44'564,03 |
| art. 68, comma 1, penultimo periodo, CCNL 21/05/2018 | Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. | 0,00 |
| art. 68, comma 1, ultimo periodo, CCNL 21/05/2018 | Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. | 6'956,52 |
| | RISORSE DISPONIBILI PER ULTERIORI UTILIZZI NELL'ANNO IN CORSO | 70'151,81 |

STANZIAMENTI DI BILANCIO PRODUTTIVITA' ANNO 2022

| CAPITOLO | IMPORTO |
|---------------------------|-------------------|
| 613.01/2022 | 11.425,82 |
| 612/2023 | 23.154,39 |
| 612/2023 | 391,34 |
| 612/2023 | 1.608,77 |
| 612/2023 | 700,00 |
| 612/2023 | 1.400,00 |
| 612/2022 | 5.400,00 |
| 100.9/2023 | 290,79 |
| 640.6/2022 | 7.500,00 |
| 101/2023 | 300,00 |
| 440.8/2022 | 18.000,00 |
| 640.4/2023 | 4.850,00 |
| 1892/2022 | |
| 612/2022 | 852,41 |
| 640.6/2022 | 1.223,21 |
| 613.1/2022 | 71,01 |
| 612/2022 | 4.759,89 |
| 101/2022 | 50,00 |
| CAPITOLI VARI/2022 | 32.738,21 |
| TOTALE FONDO | 114.715,84 |
| | |
| 640.10/2022 | 1.200,00 |
| 640.11/2022 | 4.000,00 |